

CONVENZIONE ECONOMICA PER SPERIMENTAZIONE CLINICA

Questa Convenzione è stipulata da e tra:

Phidea Marvin S.r.l. con sede legale in Via Cristoforo Colombo 1 – 20094 Corsico (MI), REA MI 1891196, Codice Fiscale, Partita IVA e nr. Registro Imprese 06409250963, qui di seguito denominata CRO, rappresentata dal Dott. Vincenzo Maresca nato a Busto Arsizio (VA) il 15 Novembre 1953 in qualità di amministratore delegato, e come tale munito di idonei poteri, domiciliato per la sua carica in Via Cristoforo Colombo 1 – 20094 Corsico (MI)

(la quale società agisce nell'esclusivo interesse di Istituto Lusofarmaco d'Italia S.p.a. via Walter Tobagi 8, Peschiera Borromeo (MI), nel prosieguo del presente atto denominata "SPONSOR");

e

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria (di seguito definita "Azienda") con sede e domicilio fiscale in Sassari, Via Michele Coppino, 26, Codice fiscale e Partita I.V.A 02268260904 rappresentata dal Dr. Giovanni Cavalieri in qualità di Commissario Straordinario

La CRO e l' Azienda sono inoltre indicate complessivamente qui come "le Parti".

PREMESSO CHE

1. Lo "Sponsor ", produce e/o distribuisce prodotti/dispositivi farmaceutici e intende affidare la ricerca clinica e lo sviluppo di farmaci/dispositivi medici a strutture specifiche (come indicato di seguito);
3. Lo Sponsor ha promosso in Italia la sperimentazione clinica, qui indicata come "Studio", del farmaco Zofenopril + Idroclorotiazide, qui indicato come "Prodotto", in conformità al protocollo dal titolo: "*Efficacy and Safety of Zofenopril + Hydrochlorothiazide combination vs Irbesartan + Hydrochlorothiazide combination in essential hypertensive patients not controlled by previous monotherapy*" - Protocollo No. **LUMI/08/ZOF-001**;
4. Lo Sponsor ha designato, il Prof Gianfranco Parati come Sperimentatore Principale del centro coordinatore IRCCS Ospedale San Luca, Istituto Auxologico Italiano di Milano
5. Lo Studio ha ottenuto in data 09/06/2010 il parere favorevole da parte del Comitato Etico competente
6. Lo Sponsor ha incaricato la CRO della gestione di alcuni aspetti dello Studio;
7. L'Azienda è una struttura qualificata per la conduzione delle sperimentazioni;
8. Lo Studio è stato approvato con delibera del Commissario n. del / / 2010;

Lo Studio sarà condotto nella Struttura della Clinica Medica (Centro) sotto la Direzione e vigilanza del Prof. Nicola Glorioso, qui indicato come "Sperimentatore";

9. Le parti intendono cooperare nella conduzione e nello sviluppo dello Studio.

PERTANTO ORA, in considerazione delle premesse di cui sopra, le Parti convengono quanto segue:

ART.1)

Le premesse sopraccitate formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2)

La CRO incarica l'Azienda della conduzione dello Studio. L'Azienda arruolerà un numero minimo stimato di dodici (12) pazienti.

Il periodo di arruolamento è di circa 9 mesi dopo la Visita di Apertura del Centro.

L'Azienda prende atto e accetta che se l'Azienda non avrà arruolato almeno 1 paziente entro tale data la CRO sarà autorizzata a recedere dalla presente Convenzione in conformità all'Art. 16.

La CRO avrà il diritto di modificare il numero dei pazienti arruolati, in caso emergessero esigenze specifiche. In questo caso, la CRO informerà l'Azienda e lo Sperimentatore per iscritto.

In ogni caso, l'arruolamento dei pazienti potrà essere interrotto, come richiesto dalla CRO, nel caso in cui il numero minimo di pazienti necessari per lo Studio fosse raggiunto o la sicurezza dei pazienti fosse a rischio.

In questo caso, la CRO ne darà immediatamente notifica all'Azienda per iscritto, per lettera o fax. Al ricevimento di detta notifica, l'Azienda interromperà l'arruolamento e condurrà lo Studio esclusivamente sui pazienti già arruolati.

La CRO e lo Sponsor non pagheranno alcuna somma per i pazienti arruolati dopo tale notifica.

ART. 3)

L'Azienda informerà i pazienti in merito a tutti i dati clinici, medici e legali correlati allo Studio, al fine di ottenere la firma del consenso informato da tutti i pazienti interessati allo Studio in modo consapevole ed indipendente/autonomo.

L'Azienda comunicherà tempestivamente ai pazienti tutte le nuove informazioni riguardanti il Prodotto o lo Studio per garantire la continuità dell'informazione ai pazienti dello Studio.

ART. 4)

Le parti concordano che lo Studio sarà condotto in rigorosa conformità al Protocollo, alle leggi locali, normative e linee guida, nonché in conformità alle regole della Buona Pratica Clinica, e in particolare al D. Lgs n.211 datato 24 Giugno 2003 e successivi emendamenti.

ART. 5)

L'Azienda riceverà, gratuitamente, il Prodotto e altri materiali necessari a condurre lo Studio. L'Azienda userà prodotto e/o materiali esclusivamente per la ricerca e per attività correlate allo Studio.

Il Prodotto inutilizzato sarà restituito alla CRO o direttamente allo Sponsor, o distrutto, in base alle relative istruzioni ricevute dalla CRO o dallo Sponsor.

ART. 6)

Lo Studio sarà condotto sotto la direzione e il controllo dello Sperimentatore Dr. prof...Nicola Glorioso.

Lo Sperimentatore potrà incaricare persone idonee, durante l'esecuzione dello Studio, come suoi Collaboratori. Ciascuno di loro sarà specificamente autorizzato dall'Azienda al fine di accedere alle sedi e le strutture dell'Azienda e ad usare le attrezzature dello Studio. I Collaboratori opereranno sotto la direzione e il controllo dello Sperimentatore e dell'Azienda, senza alcun contratto di impiego con la CRO o con lo Sponsor. Le Parti concordano che lo Sperimentatore e i Collaboratori saranno retribuiti esclusivamente dall'Azienda.

ART. 7)

7.1 A titolo di compenso onnicomprensivo per lo svolgimento di tutte le attività di sperimentazione di cui alla presente Convenzione, la CRO pagherà all'Azienda € 1500,00 (millecinquecento/00) più 20% IVA per ogni paziente randomizzato, che abbia completato le prime 18 settimane di trattamento in doppio-cieco e valutabile secondo il protocollo di studio..

I pazienti che usciranno prematuramente dallo studio, per motivi diversi da violazioni del protocollo, ed i cui dati vengano considerati valutabili, verranno pagati secondo il seguente schema, che include i costi degli esami previsti dal protocollo:

- Euro 100,00 (cento/00) + I.V.A. per le procedure previste alla visita -1;
- Euro 150,00 (centocinquanta/00) + I.V.A. per le procedure previste alla visita 0;
- Euro 300,00 (trecento/00) + I.V.A. per le procedure effettuate alla visita 1;
- Euro 300,00 (trecento/00) + I.V.A. per le procedure effettuate alla visita 2;
- Euro 650,00 (seicentocinquanta/00) + I.V.A. per le procedure effettuate alla visita 3

Per ogni paziente che entrerà nella fase di prosecuzione dello studio, che abbia completato anche le successive 30 settimane, la CRO pagherà all'Azienda € 2500,00 (duemilacinquecento/00) più 20%.IVA I pazienti che usciranno prematuramente dallo studio durante questa fase di estensione, per motivi diversi da violazioni del protocollo, ed i cui dati vengano considerati valutabili, verranno pagati secondo il seguente schema, che include i costi degli esami previsti dal protocollo

- Euro 200,00 (duecento/00) + I.V.A. per le procedure effettuate alla visita 4;
- Euro 200,00 (duecento/00) + I.V.A. per le procedure effettuate alla visita 5.
- Euro 200,00 (duecento/00) + I.V.A. per le procedure effettuate alla visita 6.
- Euro 400,00 (quattrocento/00) + I.V.A. per le procedure effettuate alla visita 7.

Per pazienti non eleggibili e non valutabili non verrà riconosciuto alcun compenso.

Il pagamento per visita include tutti i costi correlati al Protocollo, (spese amministrative, procedure, ecc).

Per i Pazienti che non completeranno lo Studio, l'Azienda verrà retribuita per le effettive visite sostenute dai pazienti.

L'Azienda dichiara che l'obiettivo di arruolamento minimo dell' Azienda è di almeno 12 soggetti e che l' Azienda compirà il massimo sforzo per raggiungere l'obiettivo di arruolamento entro i tempi previsti dal Protocollo dopo l'inizio dello Studio presso l'Azienda. Se l'Azienda non aderirà a questo principio, la CRO potrà riconsiderare l'idoneità dell'Azienda a proseguire la partecipazione allo Studio.

Per rendere possibile la conduzione dello studio secondo quanto previsto dal protocollo, la CRO si obbliga a fornire al Centrola seguente attrezzatura scientifica (di seguito "Attrezzatura") indispensabile per la conduzione dello studio in oggetto:

- N. 1 monitor A&D TM-2430 completo di manicotto
 - N. 1 interfaccia wireless BluMed per l'invio dei dati
 - N. 1 sfigmomanometro elettronico digitale A&D UA-767PC.
- Detta Attrezzatura rimarrà di proprietà della CRO.

Le Parti concordano che l'Azienda non potrà rivendicare nulla di più dalla CRO e/o dallo Sponsor riguardo l'esecuzione e i risultati correlati dello Studio, anche in base all'Articolo 6 sopracitato.

In ogni caso, le Parti concordano che l'Azienda avrà 30 giorni dalla ricezione del pagamento finale per contestare eventuali discrepanze nel pagamento durante il corso dello Studio.

7.2 La suddetta somma di cui alla clausola 7.1 del presente contratto deve intendersi remunerativa anche dell'uso, deterioramento e consumo delle apparecchiature, dei materiali e dei servizi messi a disposizione dell'Azienda, nonché dell'attività amministrativa eventualmente prestata da quest'ultima, e deve intendersi fissa ed invariabile. Nulla, pertanto, sarà dovuto all'Azienda a titolo di variazione di prezzi, a prescindere dal verificarsi di circostanze di qualsiasi natura.

7.3 La suddetta somma verrà corrisposta direttamente ed interamente dalla CRO all'Azienda, dietro presentazione di regolare fattura, da emettersi da parte dell'Azienda a seguito del completamento della Sperimentazione e della consegna delle CRF (case report form) completate alla CRO, e verrà ripartita dall'Azienda nel rispetto delle normative disciplinanti l'attività dell'Azienda stessa e in conformità con le modalità previste nella delibera di autorizzazione alla Sperimentazione.

Tutte le somme verranno versate dalla CRO all'Azienda tramite bonifico bancario presso il Banco di Sardegna Ag. N. 1 n. c/c: 70188747 Codice ABI: 01015 Codice CAB: 17200 IBAN: IT.75.E.01015.17201.000070188747.

7.4 Resta espressamente inteso fra le parti che:

a) qualora, durante lo svolgimento della Sperimentazione, a causa dell'insorgere di effetti collaterali ed indesiderati, si renda necessario sospendere il trattamento di uno o più pazienti prima del termine previsto nel Protocollo, l'importo come sopra determinato per ciascun paziente verrà ridotto in misura proporzionale, secondo quanto riportato nell'articolo 7.1.

b) non verrà versato alcun corrispettivo: 1) per pazienti i cui dati non risultino valutabili ai fini previsti nel Protocollo; 2) per i pazienti che risultino essere stati reclutati in violazione dei criteri di inclusione indicati nel Protocollo; 3) per i pazienti per i quali la Sperimentazione risulti essere stata condotta in violazione delle modalità indicate nel Protocollo.

In ogni caso, l'ultimo pagamento sarà effettuato dopo che l'Azienda avrà completato tutti gli obblighi esposti nella presente Convenzione, e la CRO avrà ricevuto tutte le Schede Raccolta Dati completate e, se la CRO l'avrà richiesto, tutte le altre Informazioni Riservate.

ART. 8)

L'Azienda fornirà periodicamente alla CRO, non appena disponibili o su richiesta, i dati clinici correlati alla conduzione ed ai risultati dello Studio. Queste informazioni saranno trattate con modalità tali da garantirne la riservatezza e la segretezza per quanto concerne l'identificazione del paziente e saranno comunicate per iscritto, via fax o via e-mail.

L'Azienda garantisce che i dati clinici, personali e gli altri materiali correlati allo Studio saranno raccolti e trattati con la massima cura in modo tale da garantirne la riservatezza e la sicurezza e in ogni caso saranno perfettamente leggibili, in conformità con le istruzioni del Protocollo.

Sia prima di, sia durante il corso dello Studio, potrà essere richiesto allo Sperimentatore e alla sua équipe di fornire i loro dati personali. I dati personali dello sperimentatore e quelli dei suoi collaboratori rientrano nell'ambito di applicazione della legge e delle normative correlate alla tutela dei dati personali (D.lgs 196/03 Codice Privacy s.m.i.), questi dati personali possono includere nomi, recapiti, esperienza lavorativa e qualifiche professionali, pubblicazioni, sintesi e background formativi, per i seguenti scopi: (i) la conduzione di studi clinici, (ii) la verifica da parte di agenzie governative o regolatorie, o da parte dello Sponsor, della CRO, o di loro agenti e affiliati, (iii) la verifica dell'aderenza delle attività condotte ai requisiti richiesti dalle vigenti normative (iv) la

pubblicazione su www.clinicaltrials.gov e siti web e database con finalità similari; e (v) la conservazione su database per facilitare la selezione di sperimentatori per sperimentazioni cliniche future. I nominativi dei membri del personale del centro sperimentale potranno essere trattati dalla CRO attraverso l'inserimento nel proprio database, ma solo per scopi correlati allo Studio stesso. Lo Sponsor sarà il titolare del trattamento per quanto riguarda i detti dati personali, dello sperimentatore e/o dei suoi collaboratori, fatta eccezione per l'unico caso in cui la CRO tratterà i dati personali dei soggetti sopra menzionati nei modi propri di un Titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03; in questo caso, la CRO sarà il titolare di tale trattamento, nel rispetto delle pattuizioni della presente Convenzione. La CRO quale Responsabile esterno del trattamento (nei casi in cui è lo Sponsor il Titolare) potrà trattare tutti i dati personali, (ad esempio: dello sperimentatore principale, dei suoi collaboratori e dei pazienti coinvolti nello studio in oggetto), come definiti nella direttiva inerente alla Tutela dei Dati 95/46/EC e dalla legislazione adottata in attuazione della stessa e/o comunque delle legislazioni nazionali simili/equivalenti (per scopi correlati allo Studio. Tutti i trattamenti saranno comunque condotti in conformità alla Legislazione sulla Tutela dei Dati (D.lgs 196/03 s.m.i. e Linee Guida del Garante in tema di sperimentazioni cliniche di medicinali del 24/07/2008).

Si precisa e si informa, altresì, che con specifico riferimento al trattamento dei dati personali e sensibili dei pazienti, le parti prendono debitamente atto dei contenuti delle "Linee Guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali" emanate dal Garante in data 24.07.2008 (pubblicate, in G.U. n. 190 del 14.08.2008). Resta pertanto inteso che:

- a) Titolare del trattamento dei suddetti dati sarà l'Azienda, che compirà ogni operazione di trattamento per il tramite dello Sperimentatore Dr.Prof. Nicola Glorioso , in qualità di Responsabile del trattamento, in conformità alla Legislazione sulla Tutela dei Dati (art. 29 D.Lgs. 196/2003);
- b) parimenti, titolare del trattamento sarà lo Sponsor, nell'ambito dei trattamenti che allo stesso competono. In accordo con quanto previsto al punto 6 delle succitate Linee Guida, la CRO sarà nominata dallo Sponsor quale Responsabile esterno del trattamento in riferimento ai dati per i quali lo Sponsor è Titolare, in conformità alla Legislazione sulla Tutela dei Dati (art. 29 D.Lgs. 196/2003 e art.6 Linee Guida del Garante Privacy del 24/07/2008), limitatamente alle operazioni di trattamento di cui lo Sponsor avrà la titolarità.

ART. 9)

L'Azienda e lo Sperimentatore riconoscono la proprietà esclusiva dello Sponsor (o terzo designato da quest'ultimo) su tutte le invenzioni, scoperte e dati scientifici relativi al presente Studio.

Lo Sponsor (o il terzo designato da quest'ultimo) avrà la proprietà esclusiva di eventuali invenzioni o scoperte – brevettabili o meno - che dovessero essere originate durante l'esecuzione dello Studio. L'Azienda collaborerà con lo Sponsor (o con il terzo designato da quest'ultimo) direttamente, o con la CRO per conto dello Sponsor (o del terzo designato da quest'ultimo), per ottenere brevetti in qualsiasi paese o per tutelare altrimenti gli interessi dello Sponsor in tali invenzioni o scoperte.

Lo Sponsor (o il terzo designato da quest'ultimo) avrà inoltre proprietà esclusiva di tutta la documentazione, dati e altri materiali ottenuti conseguentemente all'esecuzione e allo sviluppo dello Studio.

ART. 10)

L'Azienda manterrà le informazioni correlate allo Studio e i risultati dello stesso nel più stretto riserbo e non divulgherà tali informazioni riservate a terzi senza il consenso della CRO o dello Sponsor, fatto salvo quanto disposto all'art. 12 della presente Convenzione. L'Azienda si assicurerà che l'obbligo alla riservatezza sia esteso allo Sperimentatore e agli altri Collaboratori.

L'Azienda garantirà che tutti i requisiti del consenso informato siano soddisfatti, e garantirà che tutti i necessari esami e approvazioni da parte delle autorità specificate dal Comitato Etico siano state ottenute.

L'Azienda garantisce che anche lo Sperimentatore e i suoi collaboratori manterranno il più stretto riserbo sulle informazioni riservate.

ART. 11)

Le Parti concordano che lo Sponsor avrà, direttamente o tramite la CRO accesso diretto al Centro al fine di condurre attività di controllo e supervisione.

L'Azienda consentirà tale accesso.

ART. 12)

Lo Sponsor si impegna a garantire la pubblicazione dei risultati dello Studio una volta concluso, anche in caso di risultati negativi e si impegna a darne comunicazione a tutti gli sperimentatori. Eventuali presentazioni e/o analisi dei risultati da parte degli sperimentatori potranno essere effettuate in accordo con lo Sponsor secondo di termini e condizioni di cui al presente art. 12

In caso di prevista pubblicazione, l'Azienda dovrà, prima di tale pubblicazione, fornire allo Sponsor o alla CRO copie del materiale e delle possibili relazioni di cui è prevista la pubblicazione. Lo Sponsor avrà a disposizione 60 giorni di tempo per comunicare eventuali possibili osservazioni o modifiche L'Azienda e lo Sperimentatore accettano sin d'ora (i) di incorporare nella pubblicazione i commenti dello Sponsor che non siano in contrasto con l'attendibilità dei dati, con i diritti, con la sicurezza ed il benessere dei pazienti nonché (ii) di eliminare dalla pubblicazione qualsiasi informazione confidenziale di proprietà dello Sponsor (diversa dai risultati dello Studio).

L'Azienda concorda che, dal momento che lo Studio costituisce parte di uno studio multicentrico l'eventuale pubblicazione da parte dell'Azienda dei risultati dello Studio condotti presso il Centro non sarà effettuata prima della prima pubblicazione realizzata dallo Sponsor (o suo delegato); a patto che, tuttavia, qualora nessuna pubblicazione venisse condotta entro diciotto (18) mesi dalla chiusura del database, l'Azienda abbia la possibilità di pubblicare individualmente i risultati ottenuti presso l'Azienda medesima.

ART. 13)

Lo Sponsor ha sottoscritto, conformemente alle leggi vigenti, idonea polizza di assicurazione che copre la conduzione dello Studio. Una copia del Certificato Assicurativo relativo a tale polizza di assicurazione sarà fornita su richiesta.

L'Azienda informerà prontamente la CRO e lo Sponsor per iscritto in merito a eventuali malattie o lesioni effettivamente o presumibilmente dovute a una reazione avversa al Prodotto Sperimentale, e coopererà pienamente con lo Sponsor nella gestione dell'evento.

La CRO declina espressamente qualsiasi responsabilità in correlazione con il Prodotto di Studio, inclusa qualsiasi eventuale responsabilità per reclami relativi al prodotto derivati da una condizione causata da o presumibilmente causata dalla somministrazione di tale prodotto.

ART. 14)

La presente Convenzione sarà efficace dalla data della sua sottoscrizione fino alla chiusura delle attività dello Studio presso l'Azienda, che sarà prevista entro il

Alla data di scadenza del contratto, tutte le CRF completate relative a tutti i pazienti arruolati nello Studio saranno fornite dall'Azienda alla CRO.

ART. 15)

Le parti concordano che l’Azienda comunicherà per iscritto e in tempo utile allo Sponsor o alla CRO, se l’Autorità governativa o regolatoria competente deciderà di effettuare un’ispezione correlata allo Studio presso le strutture dell’Azienda. L’Azienda consegnerà immediatamente allo Sponsor copie di eventuali richieste di informazioni, scambio di corrispondenza o comunicazione ricevuta. L’Azienda compirà ogni ragionevole sforzo per cooperare con l’autorità regolatoria e governativa durante l’ispezione, e farà del proprio meglio per consentire la partecipazione diretta dello Sponsor o della CRO a queste attività. L’Azienda fornirà all’autorità regolatoria solo le informazioni necessarie e manterrà il più stretto riserbo su altri materiali e informazioni riservate. L’Azienda dichiara e garantisce che né essa, né lo Sperimentatore o qualsiasi sperimentatore o Collaboratore, agenti o altre persone che svolgono le attività dello Studio sotto la sua direzione, è stato interdetto, escluso o bandito dalla conduzione di sperimentazioni cliniche o è sotto inchiesta da parte di qualsiasi autorità regolatoria per interdizione o qualsiasi azione regolatoria simile in qualsiasi paese, e l’Azienda informerà immediatamente la CRO nel caso in cui tale inchiesta, interdizione, esclusione o bando dovesse verificarsi.

ART. 16)

La CRO potrà recedere dalla presente Convenzione immediatamente in seguito a notifica scritta. L’Azienda avrà il diritto di recedere dalla Convenzione con notifica scritta se l’Azienda – dopo aver opportunamente contattato e discusso della questione con lo Sponsor – stabilisce ragionevolmente che non sia sicuro proseguire lo Studio per la salute dei pazienti. Nei casi di cui al presente articolo, nulla sarà dovuto a titolo di indennizzo o risarcimento. In caso di interruzione dello Studio a seguito di recesso o risoluzione ai sensi del presente articolo (eccetto il caso in cui la risoluzione sia dovuta a violazione della Convenzione, negligenza, dolo o inosservanza di leggi), la CRO pagherà all’Azienda l’attività effettivamente condotta sui pazienti. L’Azienda cederà tutta la documentazione correlata.

A ricevimento della notifica di interruzione, l’Azienda garantirà (1) l’immediata cessazione del reclutamento dei pazienti, (2) che tutte le procedure di interruzione specificate siano seguite, (3) che tutte le procedure di follow-up del soggetto necessarie siano completate e (4) che sarà compiuto ogni plausibile sforzo per ridurre al minimo ulteriori costi.

ART. 17)

Nessuna previsione di questa Convenzione potrà essere emendata, revocata o non applicata eccetto che con atto scritto e sottoscritto da parte di un rappresentante debitamente autorizzato di ciascuna delle Parti coinvolte.

Art. 18)

Le Parti prendono atto e concordano che lo Sponsor è una terza parte beneficiaria delle pattuizioni della presente Convenzione e avrà il diritto di applicarne i termini nella medesima misura in cui ciò avverrebbe se lo Sponsor fosse una parte effettiva della stessa.

ART. 19)

Qualsiasi disputa derivante da questa Convenzione per quanto ne concerne l’interpretazione, l’esecuzione o la validità sarà devoluta alla esclusiva competenza del tribunale di Sassari.

.....II.....

Per *Phidea Marvin S.r.l.*
Amministratore Delegato
Dr. Vincenzo Maresca

Per l'*Azienda Ospedaliera*
Il Commissario Straordinario
Dr Giovanni Cavalieri

Per accettazione
lo Sperimentatore
Prof. Nicola Glorioso

in base agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, le Parti dichiarano espressamente di aver compreso tutti i termini e le condizioni della convenzione sopraccitata e di approvarli, in particolare gli articoli no. 7, 16 e 19 compreso.

Per *Phidea Marvin S.r.l.*
Amministratore Delegato
Dr. Vincenzo Maresca

Per l'*Azienda Ospedaliera*
Il Commissario Straordinario
Dr Giovanni Cavalieri

Per accettazione
lo Sperimentatore
Prof. Nicola Glorioso